

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E IL COMUNE DI VALMADRERA (LC)
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA EX ART.98,
COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000**

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno del mese... con la presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA

la Provincia di Sondrio, di classe IA, Codice fiscale 80002950147 - Partita Iva 00603930140, rappresentata dal Sig. Davide Menegola nato a _____ il ____ nella sua qualità di Presidente della Provincia;

E

Il Comune di Valmadrera, di classe II, Codice fiscale/Partita Iva: 00609660139 rappresentato dal Prof. Antonio Rusconi, nato a ____ il ____ nella sua qualità di Sindaco;

si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O che:

- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 4, comma 4 bis del D.L. n. 78 del 19.06.2015 convertito con modificazioni in legge n.125 del 06.08.2015, prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria tra comuni e province e tra province;
- l'Amministrazione provinciale di Sondrio, con deliberazione consiliare n. . . . del, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Valmadrera, con deliberazione consiliare n..... del, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997 ed approvato il relativo schema di convenzione;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. La Provincia di Sondrio ed il Comune di Valmadrera (LC) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria, per avvalersi dell'opera di un unico Segretario, in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997.

ART. 2 – ENTE CAPOFILA

1. La Provincia di Sondrio assume la veste di Ente capofila per la gestione del servizio.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. La nomina e la revoca del Segretario Generale competono al Presidente della Provincia quale rappresentante dell'Ente capofila della convenzione.

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 della suddetta Agenzia.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i due Enti, Provincia e Comune prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera nei due Enti.

L'orario di servizio del Segretario Generale presso gli Enti convenzionati sarà definito di comune accordo tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Valmadrera, sentito il Segretario Generale, in relazione alle particolari esigenze di ciascun Ente, in modo da garantire la presenza media di un giorno a settimana del Segretario Generale presso il Comune e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, i tempi di lavoro saranno definiti correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Il Segretario Generale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze degli Enti stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il Segretario Generale comunque assicurerà la propria presenza alle riunioni degli Organi Collegiali degli Enti convenzionati anche con collegamento da remoto secondo le disposizioni regolamentari vigenti nei rispettivi Enti.

Il Segretario Generale svolge tutte le funzioni previste dal Testo Unico D. Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dai Regolamenti dei rispettivi Enti.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'Ente capofila per la gestione del servizio provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale ed al pagamento degli oneri riflessi, nonché al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune della convenzione.

2. La spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario Generale, inclusi gli oneri riflessi, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione: Provincia di Sondrio: 70%; Comune di Valmadrera: 30%.

3. Le somme se spettanti al Segretario Generale a titolo di diritti di rogito saranno esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale le prestazioni sono rese, il quale provvederà direttamente alla liquidazione nel rispetto dei limiti di legge.

4. Analogamente il compenso annuale, a titolo di "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti è liquidato direttamente e separatamente da ciascuno degli Enti convenzionati, con oneri a proprio carico e secondo la propria metodologia di valutazione.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra i due Enti sono costituite da incontri periodici tra i due organi di governo rappresentativi che opereranno, in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2. Per qualsiasi evenienza che riguardi il servizio di segreteria convenzionato provvederanno d'intesa i due organi di governo rappresentativi.

3. Qualsiasi modifica a quanto stabilito con la presente convenzione dovrà essere approvata dai due Consigli, Provinciale e Comunale, le cui deliberazioni saranno trasmesse al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione avrà durata di anni 2 (due) a far data dal perfezionamento della presente convenzione, con facoltà di ciascun Ente di recedere con preavviso di almeno un (1) mese.

La convenzione può essere rinnovata previo assenso dei rappresentanti degli Enti convenzionati.

La convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per coincidente volontà degli Enti convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di

legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dal Presidente della Provincia di Sondrio e dal Sindaco del Comune di Valmadrera e corredata dalla deliberazione di approvazione dei due Consigli, Provinciale e Comunale, sarà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, a cura della Provincia di Sondrio, in quanto Ente capofila per la gestione del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto,

La Provincia di Sondrio _____

Il Comune di Valmadrera _____